



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. Prot. n. /I

delibera n. 1613/2022

Il Consiglio nella seduta del 22.11.2022, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere F. LUCIFORA;

**visto** l'art. 24 del D.Lgs 545/92;

**visto** l'art. 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;

**visto** l'art. 4-bis della Legge 26 aprile 2012, n. 44, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*”, il quale introduce all'art. 4 della citata legge n. 183/2011 il comma 39-bis, istitutivo del “**Ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie**” (di seguito “**Ruolo unico**”);

**richiamata** la risoluzione n. 4 del **25/10/2016**, “*Criteri per la individuazione della anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie (Integrazione e sostituzione delle risoluzioni n.4 e 6/2012)*”, con la quale sono stati stabiliti i criteri di definizione della anzianità giuridica di servizio dei componenti delle Commissioni tributarie anche ai fini del loro inserimento nel “**Ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie**”, dettando disposizioni di raccordo tra la carriera presso le disciolte Commissioni tributarie di I e di II grado e quella presso le nuove Commissioni Tributarie istituite con il DPR 31 dicembre 1992, n. 546;

**richiamata** la risoluzione n. 1 del **14/03/2017**, “*Criteri per l'inserimento nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie*”, con la quale sono stati ulteriormente precisati i criteri di inserimento nel detto Ruolo dei componenti delle Commissioni Tributarie, in particolare a seguito della partecipazione alle procedure concorsuali successive alla prima nomina;

**considerato** che il “**Regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione tributaria**”, come emendato con Delibera CPGT n. 269 del 22 febbraio 2022, dispone che i Presidenti delle sedi giudiziarie vengano assegnati alla funzione di Presidente di sezione al verificarsi degli eventi in esso definiti;

**rilevato** che in esito agli effetti del richiamato Regolamento i Presidenti di sezione, già Presidenti di sede giudiziaria, sono stati inseriti nel **Ruolo unico** secondo le regole vigenti e,



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

quindi, con decorrenza della anzianità giuridica nella nuova carica a partire dalla ultima data di assegnazione ad essa;

**preso atto** che il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, anche nella versione modificata dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130, all'articolo 2, comma 1, dispone che "A ciascuna delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione." e che, di conseguenza, il Presidente di sezione nominato Presidente di sede giudiziaria a seguito di procedura concorsuale, durante il suo mandato non interrompe la continuità in tale precedente carica;

**ritenuto** che al verificarsi della fattispecie dianzi rappresentata e per la motivazione in essa descritta, il Presidente di sede giudiziaria che, per effetto del richiamato "Regolamento" o per partecipazione ad altra procedura concorsuale, venga riassegnato alle funzioni di Presidente di sezione, debba mantenere l'anzianità di servizio ai fini giuridici in tale ultima carica con decorrenza retroattiva a quella presente nel **Ruolo unico** prima della nomina a Presidente di sede giudiziaria, se a tale data era già in esso inserito come Presidente di sezione, ovvero, se inserito con qualifica inferiore ad essa, con decorrenza retroattiva alla data di nomina a Presidente di sede giudiziaria;

**ritenuto**, pertanto, necessario recepire i principi anzidetti nelle risoluzioni adottate in tema di anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie;

### **DELIBERA**

di approvare la seguente Risoluzione:

#### ***RISOLUZIONE N. 3 DEL 22 NOVEMBRE 2022***

**"Criteri per la individuazione della anzianità di servizio dei Presidenti di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria".**

Al fine di armonizzare le disposizioni impartite con le risoluzioni **n. 4 del 25/10/2016 e n. 1 del 14/03/2017** in ordine ai criteri per il calcolo della anzianità di servizio ai fini giuridici dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria con quelli specifici per l'anzianità dei Presidenti di sezione, al verificarsi delle specifiche fattispecie di seguito definite, le stesse si intendono integrate dalla presente risoluzione.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, anche nella versione modificata dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130, all'articolo 2, comma 1, dispone che "A ciascuna delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione." e, di conseguenza, il Presidente di sezione nominato Presidente di sede giudiziaria a seguito di procedura concorsuale, durante il suo mandato non interrompe la continuità in tale precedente carica.

Corollario di ciò è che l'anzianità di servizio ai fini giuridici del Presidente di sezione al verificarsi dei seguenti casi:

- a) Assunzione delle funzioni di Presidente di sezione in altra sede giudiziaria a seguito di vincita di procedura concorsuale.

e di quelli disciplinati dal "*Regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione tributaria*" di seguito descritti:

- b) Rinuncia al rinnovo quadriennale come Presidente di sede giudiziaria;
- c) Non riconferma nella carica di Presidente di sede giudiziaria dopo il primo quadriennio di permanenza in essa, fatto salvo il divieto disposto al verificarsi di tale evento;
- d) Decorso dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di Presidente di sede giudiziaria,

viene calcolata nel seguente modo:

1. con decorrenza da quella presente nel "*Ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie*" prima della sua nomina a Presidente di sede giudiziaria, nel caso in cui a tale data risulti già inserito nel detto Ruolo con la qualifica di Presidente di sezione;
2. con decorrenza da quella della sua nomina a Presidente di sede giudiziaria nel caso in cui a tale data risulti già inserito nel "*Ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie*" con qualifica inferiore a quella di Presidente di sezione presente.

### **DISPONE**

- Che si proceda alla revisione del "*Ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie*" vigente alla data di adozione della presente risoluzione, nei termini di cui alla medesima, con successiva pubblicazione della versione revisionata.
- Che la versione pubblicata in esito alla revisione anzidetta sostituisca quella vigente al 1 gennaio 2022 in tutti gli effetti previsti dalla legge 31 agosto 2022, n. 130.

**Si pubblichi** sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria provvederanno affinché copia della presente risoluzione venga consegnata a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

**Si comunichi:**

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

IL PRESIDENTE

Firmatario1